REGOLAMENTO (CEE) N. 3221/75 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1975

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1876/74 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75 [2], in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza acquisita per i prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1876/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 680/75 [4] consente di prorogare fino al 31 dicembre 1976 il periodo provvisorio che scade il 31 dicembre 1975 ; che occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1876/74,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1876/74, la data del 31 dicembre 1975 è sostituita dal 31 dicembre 1976.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.
(3) GU n. L 198 del 20. 7. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 46.